



**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER
CONSIP S.P.A. – ID 2392**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI – II TRANCHE

5) Domanda

Spett.le Ente, in base alla clausola sociale art.31 del ccnl per le agenzie di somministrazione lavoro si chiede cortesemente il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione; l'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; la tipologia del contratto (contratto determinato o indeterminato); l'attuale fornitore.

Risposta

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 2 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

6) Domanda

Premesso che anche con riferimento agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro occorre distinguere tra dipendenti diretti dell’APL e personale in somministrazione ai fini della ripartizione dei rispettivi obblighi tra committente e fornitore.

Si chiede conferma che la Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui, con riferimento ai lavoratori somministrati, sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza secondo il combinato disposto dell’art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii.. Si tratta, in particolare dell’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica e di rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti della Committente. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni ivi compresi gli adempimenti che discendono dalla regolamentazione di contenimento della epidemia da Covid 19. Saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale.

Si chiede, altresì, conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all’Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 40 CCNL Agenzie per il lavoro).

Risposta

La risposta è confermativa con riferimento ad entrambi i quesiti. Come riportato al paragrafo 9.2 dell’Appendice 1 – Capitolato Tecnico *“La Committente si impegna inoltre a: [...]*

- a) erogare, ad ogni lavoratore somministrato, una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 35 co. 4 del d.lgs. 81/2015;*



- b) erogare, ad ogni lavoratore somministrato, le visite di sorveglianza sanitaria, utili ad accertare l'idoneità del lavoratore stesso a svolgere le mansioni previste, il tutto in conformità della normativa vigente in materia”.

7) Domanda

Si chiede conferma che l'eventuale applicazione delle penali sia preceduta da previo contraddittorio scritto e che l'importo delle eventuali penali applicate non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

Risposta

Si conferma. Come riportato all'articolo 11 S dell'Appendice 2bis – Schema di contratto Condizioni Speciali *“Le penali indicate nel capitolo 12 del Capitolato Tecnico, verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione”*.

8) Domanda

In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, *ex lege*, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Giova, altresì, rammentare che alle stazioni appaltanti non è consentito procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata

Risposta

Si conferma.

9) Domanda

Si chiede in caso di recesso dall'accordo contrattuale o di sua conclusione anticipata di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

10) Domanda

Si segnala che l'APL nel caso di somministrazione del lavoro si configura come titolare autonomo del trattamento – e non responsabile - perché non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma.

Risposta

Si conferma.



11) Domanda

Si chiede conferma che le APL, al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, riceveranno il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Risposta

Come specificato all'articolo 13 S dell'Appendice 2bis – Schema di contratto Condizioni Speciali “[...] *l'impresa potrà emettere fattura, a decorrere dalla Data di accettazione del servizio coincidente con la data di trasmissione al Fornitore del foglio presenza e/o della scheda indicante le ore lavorate, approvati dalla Committente, con riferimento alle attività relative al mese di riferimento*”. Si chiarisce che la trasmissione del foglio presenza e/o della scheda indicante le ore lavorate sarà effettuata secondo tempistiche – concordate con l'aggiudicatario - tali da garantire di corrispondere puntualmente la retribuzione spettante al lavoratore.

12) Domanda

Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese contrattuali poste a carico dell'aggiudicatario.

Risposta

Posto che il quesito formulato non risulta chiaro, si rappresenta che come previsto dall'art. 9G dello Schema di Contratto Condizioni Generali sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, al momento non quantificabili in quanto variabili a seconda del numero di pagine della documentazione contrattuale.

13) Domanda

Si chiede conferma che nella *lex specialis* di gara troverà applicazione la disciplina normativa di settore richiamata e che - con riferimento in particolare all'Appendice 2 Schema di contratto condizioni generali - le prescrizioni che con essa stridono o che non appaiono pertinenti con la tipologia dell'affidamento *de quo* potranno ritenersi non applicabili in caso di aggiudicazione.

Risposta

Premesso che il quesito risulta generico in quanto non individua puntualmente le prescrizioni dell'Appendice 2 Schema di contratto condizioni generali che “stridono” con la normativa di settore o che “non appaiono pertinenti con la tipologia dell'affidamento *de quo*”, si chiarisce, in primo luogo, che come specificato alla lettera f) della premessa dell'Appendice 2-bis Schema di contratto condizioni speciali “*in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto*”; in secondo luogo si conferma che oltre alle disposizioni contrattuali troverà applicazione la normativa vigente in materia.

14) Domanda

Al fine di una precisa definizione del costo orario, si chiede di poter avere il dettaglio degli elementi retributivi, con la relativa valorizzazione economica, per almeno uno dei livelli di inquadramento indicati nella documentazione di gara.

Risposta

Come specificato al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato Tecnico “*Il costo orario è stato calcolato comprendendo la paga oraria del minimo tabellare di categoria, il rateo tredicesima e il rateo ferie/PAR, incrementati della quota di maturazione TFR e degli oneri contributivi, ove previsti da normativa (INPS 28,68%, ASPI 1,40%, INAIL 0,425%, Formazione 4%, Ente Bilaterale 0,20%, trattenuta su TFR per Fondo Pensione 0,50%)*”.

Si rappresenta inoltre che il totale costo orario per ciascun livello di inquadramento è stato calcolato dalla Stazione Appaltante considerando gli elementi retributivi in vigore alla data di pubblicazione, ovvero 31 maggio 2021, e che come specificato al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato Tecnico “**Saranno causa di adeguamento del costo orario, in virtù del rinnovo del C.C.N.L. sopra richiamato: a) la rivalutazione ratei, intesa come la differenza tra l'ammontare dei ratei accantonato e l'ammontare degli stessi ratei risultante dall'aumento retributivo; b) gli eventuali aumenti**”.



contrattuali. *Resta inteso che nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la fee offerta dall'ApL sarà calcolata e fatturata sul totale costo orario, come risultante dalla rivalutazione del predetto costo orario e dagli eventuali aumenti contrattuali [...]. Nel caso di aumenti retributivi e/o variazioni degli oneri contributivi, che dovessero intervenire [...] le tariffe dovranno essere adeguate”.*

15) Domanda

Si chiede conferma del fatto che il punteggio assegnato all'offerta economicamente più bassa venga riparametrata al valore di 30 punti con conseguente riparametrazione anche delle altre offerte. Diversamente ci risulta che l'unica possibilità data dalla formula al fine di arrivare ai 30 punti, sia quella di proporre un ribasso percentuale sulla base d'asta pari al 100%

Risposta

Non si conferma. Nella documentazione di gara non è prevista la riparametrazione (cfr. par. 17.4 Disciplinare).

16) Domanda

Ai fini della composizione di una adeguata Offerta Economica chiediamo gli eventuali oneri derivanti da pubblicazione/i e dalla stipula contrattuale

Risposta

Con riferimento agli oneri derivanti dalla pubblicazione si rimanda a quanto previsto al paragrafo 23.3 del Disciplinare di gara *“L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00”.*

Con riferimento agli oneri derivanti dalla stipula contrattuale si veda risposta al chiarimento n. 12.

17) Domanda

Si chiede di specificare, visto l'impatto economico che tali misure potranno avere sull'Appalto, le attuali misure di Welfare.

Risposta

Si consideri quanto previsto all'art. 17 del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di impianti, Sez. IV, Titolo IV.

18) Domanda

Cap. Art. 9: Si chiede conferma che l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materiaantinfortunistica è da riferirsi ai dipendenti diretti dell'Agenzia e non ai lavoratori somministrati, visto che per disposizione legislativa Ar. 35 c. 4 D.Lgs. 8/2015 tale obbligo rimane in capo all'utilizzatore.

Risposta

Si conferma.

19) Domanda

Si chiede di scomporre le singole voci di costo che compongono il totale costo del lavoro per ogni livello; in particolare si chiede di quantificare eventuali voci di possibile contratto integrativo per ogni livello in modo tale da consentirci la costruzione corretta dell'offerta economica; si chiede inoltre di avere copia degli accordi integrativi di secondo livello che integrano il CCNL Nazionale.

Risposta

Con riferimento alle singole voci di costo che compongono il totale costo del lavoro per ogni livello si veda risposta al chiarimento n. 14.



Per la quantificazione delle eventuali voci di costo previste da contratti integrativi si rimanda al sito <https://www.consip.it/societa-trasparente/personale/contrattazione-integrativa>.

20) Domanda

Schema di Contrato Art. 2:

Si chiede di chiarire che le prescrizioni, indicazioni ivi contenute relativamente a: *“... senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa”* siano da riferirsi al personale diretto dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati nel rispetto dell’Art. 30 c. 1 del D.lgs. 81/2015.

Risposta

Si chiarisce che le previsioni di cui all’art. 2G comma 1 dell’Appendice 2 – Schema di contratto Condizioni Generali sono da intendersi riferite al personale diretto dell’Agenzia per il Lavoro.

21) Domanda

Schema di Contrato Art. 3 G c. 4:

Si segnala che con il contratto di somministrazione di lavoro, a differenza dell’appalto, l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire lavoratori in somministrazione all’Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all’interno dei suoi locali. Con il contratto di somministrazione, il lavoratore è computato nell’organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2015) e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (art. 35, co. 4, del D. Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).

Risposta

Si veda risposta al chiarimento n. 6.

22) Domanda

Schema di Contrato Art. 8 G c. 4:

Con riferimento all’art. ARTICOLO 8 G DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA delle condizioni generali, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 *“L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”*. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell’aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

Risposta

Si veda risposta al chiarimento n. 8.

23) Domanda

Schema di Contrato Att. 11 e Art. 17: Con riferimento alle previsioni dei suddetti articoli: i il recesso e/o la risoluzione non potranno comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleveranno l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).

Risposta

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

24) Domanda

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per Consip S.p.A. – ID 2392.



ARTICOLO 4 G OBBLIGHI DI RISERVATEZZA: Si precisa che, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati. All'aggiudicatario potrà essere infatti imputato solo un onere di tipo informativo nei confronti dei lavoratori somministrati.

Risposta

Si rimanda a quanto puntualmente disciplinato nell'art. 4 G richiamato, nella parte in cui precisa al comma 3 che: ***“L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna, tra gli altri obblighi, a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto, tantomeno divulgare in qualunque forma quanto venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto”.***

25) Domanda

Art. 16 G: si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore – pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).

Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali.

Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg. UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.

Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante confermare che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario

Risposta

Si conferma.

26) Domanda

Art. 4S c.3 dello Schema di Contratto – C. Speciali “Obblighi e adempimenti a carico dell'ApI”: in merito a quanto previsto “L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti alla stessa imputabili”, Si chiede di specificare che la portata della prescrizione sia riferita al personale di staff dell'agenzia e non anche ai lavoratori somministrati nei confronti dei quali è l'utilizzatore che deve adottare le misure di prevenzione e protezione; più nello specifico si chiede di limitare la portata della manleva ed in generale della richiesta di risarcimento del danno almeno al valore dell'accordo quadro.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per Consip S.p.A. – ID 2392.



Risposta

Ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/2015, comma 4, "l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti"; pertanto, con riferimento alla presente iniziativa, gli obblighi di prevenzione e protezione che l'art. 4 dello Schema di Contratto – Condizioni Speciali impone in capo all'Impresa, si riferiscono esclusivamente ai dipendenti diretti della stessa.

27) Domanda

Art. 45 c.7 dello Schema di Contratto – C. Speciali "Obblighi e adempimenti a carico dell'Apl" : in relazione alla risoluzione del Contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizioni della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell'Accordo Quadro (ad es. art. 105 c.7) si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell'AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente

Risposta

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

28) Domanda

Art. 65 c.4 dello Schema di Contratto – C. Speciali "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali": Si chiede conferma che detto onere afferisca al personale di staff dell'Agenzia che esegue il servizio e non anche ai lavoratori somministrati che, ai sensi del d.lgs. 81/2015, sono soggetti al potere direttivo e di coordinamento dell'Utilizzatore, che pertanto è il solo a poter vigilare sull'operato dei lavoratori somministrati nell'erogazione delle loro attività

Risposta

Si conferma.

29) Domanda

Si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall'art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui l'Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che pertanto il Somministratore risponderà solo ed esclusivamente per eventuali danni diretti riconducibili all'operato dei propri dipendenti diretti. Si chiede cortese conferma che lo schema di contratto verrà rivisto alla luce della disciplina normativa prevista per la somministrazione di lavoro che differisce da quella dell'appalto.

Risposta

Si veda risposta al chiarimento n. 8.

30) Domanda

All'art. 5 del capitolato di gara, in tema di *Trattamento retributivo e corrispettivo*, viene riportato il dettaglio, per ciascun livello e tipologia di inquadramento, del totale costo orario vigente alla data di invio della presente documentazione. Il costo orario è comprensivo della paga oraria del minimo tabellare di categoria, del superminimo collettivo di categoria e del rateo tredicesima, incrementati della quota di maturazione TFR e degli oneri contributivi, Formazione, Ente Bilaterale, trattenuta su TFR per Fondo Pensione.

- a) Si chiede conferma che i totali dei costi riportati (ad es €22,97 per il 7° livello) non siano comprensivi del rateo ferie/PAR/ex festività (che verranno appunto fatturati a parte) e che, ai fini della formulazione dell'offerta economica, costituiscano la base su cui applicare la maggiorazione offerta e che il risultato tra detto costo e la maggiorazione costituirà il totale della tariffa oraria che verrà fatturata per ogni ora di lavoro prestata;



- b) Si chiede di scomporre le singole voci di costo che compongono il totale costo per ogni livello; in particolare **si chiede di quantificare €/h il superminimo collettivo per ogni livello** in modo tale da consentirci la costruzione corretta dell'offerta economica; si chiede inoltre di avere copia degli accordi integrativi di secondo livello che integrano il CCNL Metalmeccanico;
- c) Si chiede conferma che Consip rimborserà all'Agenzia i costi del lavoro sostenuti in caso di assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal CCNL Metalmeccanico (come malattie, infortuni, maternità) ed ogni altro costo che dovesse verificarsi durante la vigenza contrattuale quale, ad esempio, la rivalutazione dei ratei ferie/PAR goduti.

Risposta

Premesso che, come si evince dal capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato Tecnico, il totale costo orario non è comprensivo del superminimo collettivo di categoria, in quanto non applicato in azienda, con riferimento ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:

- i totali dei costi riportati al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato Tecnico sono comprensivi del rateo ferie/PAR/ex festività. Si conferma che detti costi, ai fini della formulazione dell'offerta economica, costituiscono la base su cui applicare la maggiorazione offerta.
- si veda risposta al quesito n. 14.
- come specificato al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato Tecnico *“Nel totale costo orario non sono compresi, altresì, i seguenti elementi, che saranno anch'essi oggetto di fatturazione specifica e distinta senza applicazione della fee offerta dall'ApL: - le assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal C.C.N.L. sopra indicato e non comprese nel costo orario (es. malattie, infortuni); [...]”*. Pertanto si conferma che Consip rimborserà detti costi all'Agenzia aggiudicataria. Con riferimento alla rivalutazione dei ratei ferie/PAR si specifica che, come riportato al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato Tecnico *“Saranno causa di adeguamento del costo orario [...]: - la rivalutazione ratei, intesa come la differenza tra l'ammontare dei ratei accantonato e l'ammontare degli stessi ratei risultante dall'aumento retributivo; [...]”*.

31) Domanda

All'Art. 5 del Capitolato di gara, in tema di *Treatmento retributivo e corrispettivo*, si specifica che nel Totale Costo Orario non è ricompreso e saranno oggetto di fatturazione specifica alla tariffa oraria del servizio di somministrazione, **le festività infrasettimanali e domenicali, le ore di permesso retribuito e le ferie/PAR goduti dal lavoratore durante la missione**. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto si specifica che le ferie/PAR non goduti devono essere liquidati al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Si chiede di specificare che Consip rimborserà il costo delle ore di ferie/PAR non goduti, e liquidati al lavoratore alla cessazione del rapporto, alla tariffa oraria del servizio di somministrazione.

Risposta

Si chiarisce che, come riportato al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato tecnico *“Nel Totale Costo Orario non sono ricomprese [...] - Rateo ferie/PAR goduti ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore nel corso dell'Ordine di Somministrazione”*. Si chiarisce inoltre che, come riportato al capitolo 5 dell'Appendice 1 – Capitolato tecnico *“Il totale costo orario per ciascuna risorsa sarà dato da: [...] - Rateo Ferie; - Rateo permessi annui retribuiti (PAR); [...]”* e pertanto la maturazione dei Ratei Ferie e PAR non goduti è da intendersi ricompresa nel totale costo orario.

32) Domanda

All'art 6.5 in tema di Welfare e contratto integrativo aziendale si fa riferimento alla parità di trattamento con i lavoratori direttamente assunti in Consip ed è posto come impegno in capo all'agenzia mettere in atto misure di welfare da erogare ai lavoratori, fermo restando che i costi gestionali (ad es. piattaforme, convenzionamenti esercizi, ecc.) delle misure di welfare erogate al lavoratore sono a carico dell'agenzia stessa. Si chiede conferma che le misure di welfare che l'agenzia è tenuta ad adottare siano a discrezione della stessa e non coincidenti con quelle in uso presso



Consip. Diversamente si chiede di venire a conoscenza delle misure di welfare in uso per i dipendenti diretti di Consip in modo tale da poterne valutare la replicabilità.

Risposta

Si chiarisce che l'agenzia è tenuta ad adottare misure di welfare nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di impianti, Sez. IV, Titolo IV.

33) Domanda

Contratto c. generali: data la portata generale dello stesso, chiediamo conferma circa l'inapplicabilità delle disposizioni incompatibili con il servizio di somministrazione lavoro.

Sono, infatti, da ascrivere in capo all'utilizzatore:

- la salute e sicurezza art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015 art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015;
- potere direttivo e di controllo art. 30 d.lgs. n. 81/2015;
- responsabilità verso terzi l'art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015.

Risposta

Si chiarisce che le disposizioni di cui al Contratto Condizioni Generali sono applicabili in quanto riferite al personale diretto dell'Agenzia. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di somministrazione e delle disposizioni richiamate.

34) Domanda

Capitolato di gara art. 6.4 - *Contratto c. generali* art. 2G comma 4 - Si chiede, di precisare che la sostituzione del personale potrà essere chiesta solo a seguito di mancato superamento del periodo di prova o di procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Salvo detti casi, al lavoratore somministrato è riconosciuto il diritto di portare a termine il contratto sino alla naturale scadenza ex art. 33 d.lgs. n. 81/2015 e 45 CCNL ApL.

Risposta

Per le ipotesi di sostituzione del personale si rinvia al par. 6.4 del Capitolato Tecnico.

35) Domanda

Contratto c. speciali. ARTICOLO 45

a) Comma 1.

In relazione all'onere in capo all'agenzia di farsi carico delle spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione della prestazione, si chiede conferma che l'inciso si riferisca al personale di staff dell'agenzia che eseguirà il servizio e non al personale in somministrazione che, se inviato in missione/trasferita, per scelta dell'Utilizzatore dovrà essere correttamente retribuito dall'Agenzia per il Lavoro e gli oneri (maggior costo) rimborsato dall'Utilizzatore.

b) Comma 3.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

si chiede di rettificare detta disposizione e a circoscriverla al solo personale di staff; atteso che per quanto attiene i somministrati la materia salute e sicurezza rientra negli obblighi in capo all'utilizzatore (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015 art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).

c) Comma 4

il fornitore si impegna a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. Posto che, per quanto riguarda i lavoratori somministrati, come previsto dal dlgs 81.2015, il potere direttivo e di coordinamento è in capo all'Utilizzatore, si chiede



conferma che le prescrizioni del comma 4 afferiscano al personale di staff dell'Agenzia (team dedicato) e non riguardano i lavoratori somministrati.

d) Comma 7

in caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Si chiede conferma che, anche in questa eventualità, i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell'Accordo Quadro arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulare, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore

Risposta

Con riferimento ai quesiti presentati si rappresenta quanto segue:

- a) Art. 4S comma 1 Appendice 2-bis – Schema di Contratto Condizioni Speciali: si conferma;
- b) Art. 4S comma 3 Appendice 2-bis – Schema di Contratto Condizioni Speciali: si veda risposta al chiarimento n. 26;
- c) Art. 4S comma 4 Appendice 2-bis – Schema di Contratto Condizioni Speciali: si conferma;
- d) Art. 4S comma 7 Appendice 2-bis – Schema di Contratto Condizioni Speciali: si rimanda alla risposta al chiarimento n. 3 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

36) Domanda

Capitolato di gara art. 3.2. Durata e importo presunto del contratto

Si specifica che la FEE d'Agenzia, il cui valore è riportato al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, è da intendersi comprensiva di eventuale somministrazione a tempo determinato di risorse assunte a tempo indeterminato dall'APL risultata aggiudicataria dell'Appalto, il tutto per una quota massima pari al 15% del valore massimo stimato del contratto. Si fa presente che la gara in oggetto attiene la somministrazione di lavoro a tempo determinato e l'assunzione a tempo indeterminato in capo all'apl, delle risorse da somministrare, rappresenta una mera facoltà per quest'ultima.

Risposta

Si conferma che l'assunzione a tempo indeterminato in capo all'Apl, delle risorse da somministrare, rappresenta una mera facoltà per quest'ultima.

37) Domanda

Si chiede se è prevista l'applicazione di clausola sociale e, in caso affermativo, il numero e il corrispettivo livello di inquadramento dei somministrati attualmente in forza

Risposta

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 2 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

38) Domanda

Nell'Allegato 3 "Relazione tecnica", nello schema di risposta, sono presenti il punto 1 Premessa e il punto 2 Presentazione e descrizione offerente. Si chiede conferma che quest'ultimi capitoli siano da considerarsi eccedenti al limite delle 20 facciate A4 richieste.

Risposta

Non si conferma.

39) Domanda

Nell'Allegato 3 "Relazione tecnica", posto il limite delle 20 facciate A4 per la costruzione della relazione tecnica, si chiede se potranno essere allegati, e pertanto valutati, i Curricula Vitae del gruppo di lavoro dedicato, slide con la rappresentazione grafica dei servizi erogati e se sì in quale misura

**Risposta**

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 1 della I tranche di chiarimenti, pubblicata in data 10.06.2021.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino